

## L'RC AUTO VERSO NUOVI VALORI COMPETITIVI

# Legge concorrenza: quale competitività per il settore assicurativo?

*Maurizio Hazan, studio legale Taurini-Hazan*



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE



Un anno  
fa....

**QUALI INTERVENTI NORMATIVI PER UN SISTEMA  
SOSTENIBILE????**

## **IL MIRAGGIO DEL DDL CONCORRENZA**

**Disegno di legge 2085 approvato dalla  
Camera dei Deputati il 7 ottobre 2015**



# LA LEGGE GELLI E LA LEGGE 124/2017

ed il

*diritto dei sistemi delle*  
*responsabilità*  
*obbligatoriamente assicurate*



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# DUE LEGGI SIGNIFICATIVE, SU DI UN PIANO SISTEMICO/ ORDINAMENTALE

**DIRITTO VIGENTE VS DIRITTO VIVENTE**





# Il nuovo DANNO NON PATRIMONIALE nella rc auto

“L'articolo **138** del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 138. (Danno **non patrimoniale per lesioni di non lieve entita'**). - 1. **Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,**



# DALLA CONSULTA (sentenza 235/2014 e ordinanza 142/2015) ALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA:



**Allargamento** e prima rotonda  
affermazione legislativa del principio del  
bilanciamento dei valori in gioco in  
ottica di sistema e solidaristico/  
assicurativa.

dal campo delle lesioni di  
lieve entità a quello delle  
lesioni gravi....!!!



## I principi chiave:

- 4 - **Il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile, bensì controbilanciabile, con ragionevolezza, da altri valori;**
- 5 - Il sistema vigente della R.c. auto, in quanto obbligatoriamente assicurato, **persegue anche fini solidaristici** e postula che l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato si misuri con quello, generale e sociale, **degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi** (si veda sentenza 12408/2011).

## I principi chiave:

6 - Il meccanismo legale standardizzato di quantificazione del danno lascia, comunque, al giudice uno spazio di personalizzazione del risarcimento (in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato) il cui limite, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti, risulta ragionevole e non censurabile.

**7) Non si pone un problema di disparità di trattamento rispetto ai danneggiati di “diritto comune”, dal momento che, al contrario, i danneggiati dalla circolazione stradale possono contare su di un sistema di tutele assicurative del tutto eccentriche rispetto allo schema dell’art. 1917 c.c. (art. 144 CAP - dolo - circolazione proibente domino)**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

**UNA RISPOSTA  
ESPLICITA  
A CERTE PRESE DI POSIZIONE  
GIURISPRUDENZIALI**



# **Il danno morale come posta autonoma di danno?**

## **L'INSOFFERENZA AL TETTO TABELLARE....**

**Cassazione sentenza n. 22585  
del 3 ottobre 2013**

**Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851**

**Cass., sez. III, sent., 20 aprile 2016, n. 7766**

**(cons. rel. G. Travaglino)**



**Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851  
20 aprile 2016, n. 7766**

**Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al**

**riconoscimento del danno morale:**

**in altri termini, la "non continenza", non soltanto ontologica, nel sintagma "danno biologico" anche del danno morale.**

*Segue*



## Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

**Ma *quid iuris* qualora un danno biologico manchi del tutto[...]?**

Quanto al danno morale, ed alla sua autonomia rispetto alle altre voci descrittive di danno (e cioè in presenza o meno di un danno biologico o di un danno "relazionale"), **questa Corte, con la sentenza 18641/2011, ha già avuto modo di affermare che la modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano,**

**in realtà, non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa**

come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e di merito, non può in alcun modo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.



**Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851  
20 aprile 2016, n. 7766**

Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso potrebbe essere rinvenuta nel disposto dell'art. **612-bis c.p.**, che, sotto la rubrica intitolata "Atti persecutori", dispone che sia "punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, **con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura** (ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva), **ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita**".

**Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge - per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale - i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.**



## Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

**Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie quanto imprevedibili generalizzazioni** (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita "esterna" per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa; che anche la sofferenza più grande che un figlio può patire, quale la perdita per morte violenta di un genitore, non implica ipso facto la risarcibilità del danno, se danno non vi fu.



**Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851  
20 aprile 2016, n. 7766**

3. Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, la cui **(non superficiale o volutamente parziale) lettura conduce a conclusioni non dissimili.**

Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che "la norma denunciata **non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale:** ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di Incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)".



## Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 (cons. rel. G. Travaglino)

### ***3.1. La motivazione della Corte (NDR 235/2014 CONSULTA) non sembra prestarsi ad equivoci.***

Per quanto

*Anche all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche ottusamente sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra **sofferenza interiore** e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.*



Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851  
20 aprile 2016, n. 7766

Ma tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell'art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), **ma diversa in quello funzionale, scorrendo la seconda delle norme citate di lesione "che esplica un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato".**

Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che è "altro da se" rispetto all'essenza interiore della persona.



## Art. 138, co. 3, CAP

### -Danno biologico per lesioni di non lieve entità-

3. Qualora la menomazione accertata **incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali**, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

## Art. 139, co. 3, CAP

### -Danno biologico per lesioni di lieve entità-

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento **delle condizioni soggettive del danneggiato**.



**Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851  
20 aprile 2016, n. 7766**

Il che conferma che, **al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti**, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna "duplicazione risarcitoria".

In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto.

**Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza inferiore.**

**Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile.**



## 138 new!

17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è **sostituito dal seguente**: «**Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).** - 1. **Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica**, da adottare **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

- a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.



2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri (*ndr: piccola concessione..AMATUCCI? MILANO?*)

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente **all'integrità psico-fisica** della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;



- d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- e) al fine di considerare la **componente del danno morale** da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è **incrementata in via percentuale e progressiva per punto**, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
- f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.



3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.



**4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.**

**5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».**



**18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, **si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.****

### **NELLE MORE: MILANO ROMA O TRIVENETO?**

*.... La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,.....*



19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, **è sostituito dal seguente:**

«**Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).** - 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età **a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;**



b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di **39,37 euro** per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. **In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Ndr: **GAME OVER? Sì, nonostante i prevedibili soliti rigurgiti...****



3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.



## Testimoni e prova del fatto storico

15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, **l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente** deve risultare **dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato** nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con esposto **avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta**. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il **termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta**. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo **comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE


# GENTILI OMAGGI ALLA CORPORAZIONE ASSICURATIVA?



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

## QUALE CONCORRENZA? L'ETEROGENESI DEI FINI





Dalle tariffe amministrative alla  
libertà tariffaria: andata e  
ritorno.....



- **OBBLIGO A CONTRARRE E NUOVE REGOLE DI PREVENTIVAZIONE.**
- **IL CONTRATTO BASE....(?)**
- **TRASPARENZA DEL BONUS MALUS**
- **LE RIPARAZIONI A REGOLA D'ARTE**
- **L'ESTENSIONE TEMPORALE DELLE ASSICURAZIONI DEI RISCHI ACCESSORI** *(qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori)*.

Ma  
soprattutto



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

**PROGRESSIVA**  
***FLATTIZZAZIONE* E**  
***FLOTTIZZAZIONE* DELLA**  
**GARANZIA AUTO**



- **SCONTI OBBLIGATORI (art. 132 *ter*)**
- **GEOLOCALIZZAZIONE DELLA SCONTISTICA.....**
- **PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLE ...  
DIFFERENZE DEI PREMI APPLICATI SUL  
TERRITORIO NAZIONALE NEI CONFRONTI DI  
ASSICURATI CON LE MEDESIME  
CARATTERISTICHE SOGGETTIVE E COLLOCATI  
NELLA MEDESIMA CLASSE DI MERITO (art. 132  
ter comma 10)**



**Art. 132-ter. (Sconti obbligatori).** - 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre **il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;**

b) nel caso in cui vengono installati, **su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti,** ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, **meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.**



2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita' **nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio**, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al **comma 1**. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, **definiscono uno sconto significativo** da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

### **Ndr: e l'art. 35 del CAP ?**

3. L'IVASS identifica, **sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio medio piu' elevato**. Tale lista e' aggiornata con cadenza almeno biennale.



4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, **tenuto conto dei premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a piu' bassa sinistrosita'** ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, **definisce altresì i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).**

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

- a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
- b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma 4, **che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.**



9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita' finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

**10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.**



11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, **di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica (ndr: DI QUANTO????) del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.**

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), **i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato.** La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato **con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti.** Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».



**11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.**



14. All'articolo

al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»**;

a) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:

**«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

Quando guida la tecnologia.....



Flotte naturali, artificiali, volumetriche.....

**POLIZZE TECNOLOGICHE,  
RISARCIMENTI IN FORMA  
SPECIFICA, SERVIZI INTEGRATI**

Avv. Maurizio Hazan



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# CUL-DE-SAC

**LA NECESSITA' DI UNA PRESA D'ATTO: IL CAMBIAMENTO DEGLI  
ASSETTI DISITRIBUTIVI E L'IMPATTO SULLE RETI AGENZIALI.**

**VERSO LA FINE DELLE PIGRE COMODITA' INDOTTE DALL'OBBLIGO**

**VERSO UNA NECESSARIA E SELEZIONATA RICONVERSIONE?**

**IL WELFARE MIX E L'EDUCAZIONE AD UNA NUOVA CULTURA  
ASSICURATIVA....**